

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
365/2012/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DEI MECCANISMI DI  
CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITO E DI  
RICONOSCIMENTO AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA  
DEGLI ONERI LEGATI ALLA MOROSITÀ**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica  
12 settembre 2012*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 settembre 2012, 364/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2012/R/eel) al fine di adottare provvedimenti per la revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità dei clienti finali. Il presente documento reca gli orientamenti iniziali dell’Autorità e sarà seguito da un’integrazione di carattere quantitativo in esito a un’apposita richiesta dati, attraverso una seconda consultazione.*

*Il presente documento viene diffuso per offrire l’opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **9 ottobre 2012**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Autorità per l’energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità mercati retail**  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.284/290  
fax 02.655.65.265  
e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AMBITO DELL'INTERVENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>3. ELEMENTI DI CONTESTO: ATTUALI STRUMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO</b> .....	<b>5</b>
<i>Deposito cauzionale e individuazione dei clienti con situazioni di morosità pregressa</i> .....	6
<i>Sospensione della fornitura</i> .....	6
<i>Sistema indennitario</i> .....	7
<b>4. REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>5. ELEMENTI CHE INCIDONO SUL FENOMENO DELLA MOROSITÀ E ORIENTAMENTI IN MERITO AL CONTENIMENTO E AL RICONOSCIMENTO DEI CONSEQUENTI ONERI</b> .....	<b>9</b>
<i>Orientamenti in merito al contenimento e al riconoscimento degli oneri per morosità</i> .....	10

## 1. Premessa

- 1.1 L'Autorità, con la deliberazione 364/2012/R/eel ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione degli attuali meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri connessi al mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali (di seguito: fenomeno relativo alla morosità), anche al fine di tener conto della diversa incidenza che il fenomeno ha sul territorio nazionale. Il presente documento reca pertanto gli orientamenti iniziali dell'Autorità e sarà seguito da un'integrazione di carattere quantitativo in esito a un'apposita richiesta dati, richiamata nel corso del documento, relativa al suddetto fenomeno della morosità e alla sua differenziazione geografica e tra gruppi di clienti.
- 1.2 Il fenomeno relativo alla morosità è infatti, in base ai dati e alle segnalazioni pervenute agli uffici dell'Autorità, generalmente aumentato, e, in particolare, esso risulta rilevante in alcuni ambiti del territorio nazionale e con riferimento ad alcune specifiche classi di clienti finali.
- 1.3 Nell'ambito del servizio di maggior tutela, l'attuale livello dei costi riconosciuti relativi all'attività di commercializzazione, mediante l'applicazione della componente RCV<sup>1</sup>, include la copertura degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali.
- 1.4 Tuttavia, anche in considerazione del richiamato aumento del fenomeno della morosità, si ritiene opportuno intervenire per:
  - a) contribuire al contenimento del rischio credito in capo agli esercenti la maggior tutela, proponendo la revisione del livello del deposito cauzionale di cui all'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: TIV);
  - b) rivedere le modalità di quantificazione del riconoscimento dei costi connessi al fenomeno della morosità;
  - c) valutare la possibilità che tale riconoscimento tenga conto di alcune differenze rilevanti nella clientela servita dai diversi esercenti la maggior tutela.
- 1.5 A tal fine nel presente documento per la consultazione:
  - a) viene definito l'ambito di intervento (capitolo 2);
  - b) viene descritto l'attuale quadro regolatorio: in particolare sono indicati gli strumenti previsti dalla regolazione relativi alla gestione e al contenimento del rischio creditizio (capitolo 3);
  - c) vengono descritte le attuali modalità di remunerazione dell'attività di commercializzazione con particolare riferimento ai costi connessi alla morosità (capitolo 4);
  - d) viene analizzato il fenomeno della morosità in base alle informazioni attualmente a disposizione e vengono presentati i primi orientamenti dell'Autorità in merito (capitolo 5).

## 2. Ambito dell'intervento

- 2.1 Nell'ambito della presente consultazione l'analisi degli aspetti relativi al fenomeno della morosità è limitata agli esercenti la maggior tutela.
- 2.2 Le problematiche relative alla morosità dei clienti finali riguardano anche i venditori del mercato libero, e, infatti, alcuni degli aspetti relativi all'attuale quadro regolatorio illustrati nel capitolo 3 interessano anche questi ultimi. Tuttavia, rispetto ai venditori del mercato libero, l'attività dell'esercente la maggior tutela è caratterizzata da alcune peculiarità, legate principalmente all'obbligo di erogazione del servizio previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, che non rendono i due mercati, quello libero e quello di maggior tutela,

---

<sup>1</sup> RCV<sub>i</sub> per gli esercenti la maggior tutela coincidenti con l'impresa distributrice.

immediatamente comparabili.

- 2.3 A titolo di esempio, si consideri come l' esercente la maggior tutela sia obbligato ai sensi della legge a fornire tutti i clienti finali nei casi in cui siano senza un venditore nel mercato libero. L' esercente la maggior tutela non può quindi utilizzare gli strumenti, a disposizione invece del venditore del mercato libero, in fase di acquisizione di un cliente al fine di valutare il rischio creditizio del medesimo<sup>2</sup>. Inoltre l' esercente è obbligato a proseguire il rapporto di fornitura anche in situazioni di morosità del cliente finale, laddove la fornitura non possa essere sospesa, mentre un venditore del mercato libero può sempre recedere dal contratto di fornitura sottoscritto con un cliente moroso.
- 2.4 Gli aspetti sinteticamente richiamati rendono opportuna una trattazione differenziata del fenomeno della morosità: l' analisi relativa ai venditori del mercato libero dovrebbe peraltro essere inquadrata in una più generale revisione del livello del corrispettivo di commercializzazione della vendita (PCV) relativo ai costi di un venditore del mercato libero, il cui livello attuale è in vigore dall' 1 gennaio 2008.
- 2.5 Per le ragioni illustrate, il presente documento per la consultazione si limita a presentare gli orientamenti dell' Autorità in tema di contenimento del rischio credito e di riconoscimento dei costi connessi alla morosità per gli esercenti la maggior tutela, fermo restando che a prescindere dal mercato considerato, più è esteso il fenomeno della morosità, maggiore è il rischio connesso all' attività di vendita che, in ultima analisi, si riflette nei prezzi finali<sup>3</sup>.

### **3. Elementi di contesto: attuali strumenti per il contenimento del rischio creditizio**

- 3.1 L' attuale contesto regolatorio prevede alcuni strumenti a disposizione dei venditori, inclusi gli esercenti la maggior tutela, per la gestione e il contenimento del rischio creditizio.
- 3.2 L' Autorità si è posta quale obiettivo quello di intervenire al fine di contenere il rischio creditizio dell' attività di vendita con riferimento alle varie fasi che la caratterizzano, fornendo ai venditori strumenti adatti a minimizzarlo. In particolare l' Autorità, già nel documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 23/09 e successivamente nel documento 2 novembre 2010, DCO 36/10 (di seguito: DCO 36/10), ha individuato le seguenti fasi dell' attività<sup>4</sup>:
- A) fase I - controllo del cliente al momento dell' acquisizione: comprende le attività di controllo della "qualità creditizia" del cliente finale;
  - B) fase II - minimizzazione del rischio di mancato incasso: comprende, ad esempio, l' attività di controllo e di validazione del canale di pagamento utilizzato (come, ad esempio, la verifica dell' esistenza del numero della carta di credito comunicata);
  - C) fase III - minimizzazione dell' esposizione al rischio: comprende le attività di riscontro tempestivo dei pagamenti, l' invio del sollecito di pagamento dopo la scadenza della fattura, le attività finalizzate alla sospensione della fornitura quali la costituzione in mora e la richiesta al distributore di riduzione/sospensione della fornitura, la risoluzione del contratto;
  - D) fase IV - attività di gestione del credito in sofferenza: comprende, a titolo di esempio, il recupero stragiudiziale e/o giudiziale del credito, la cessione del credito.
- 3.3 L' Autorità è quindi intervenuta definendo alcuni strumenti riconducibili alle fasi di cui al punto precedente, in particolare le fasi II, III e IV. Attraverso tali strumenti è stato fissato il livello del deposito cauzionale che può essere richiesto al cliente in caso di attivazione del

---

<sup>2</sup> Oltre alle attività connesse alla valutazione del rischio credito associabile a un cliente che ciascun venditore può mettere in atto, si veda anche quanto proposto dall' Autorità nel documento per la consultazione 2 agosto 2012, 345/2012/R/COM in tema di banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali nel settore energetico.

<sup>3</sup> Peraltro gli interventi proposti in merito al contenimento del rischio creditizio potrebbero avere effetto anche sui clienti del mercato libero, come verrà di seguito descritto.

<sup>4</sup> Per una analisi più dettagliata si rimanda a quanto descritto nei documenti citati.

servizio di maggior tutela; con la deliberazione 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08) sono state regolate le modalità con cui il venditore può richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica nei confronti dei clienti inadempienti. Successivamente l'Autorità è intervenuta predisponendo altri strumenti che tutelano il credito che i venditori vantano nei confronti dei clienti inadempienti, istituendo, mediante la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: delibera ARG/elt 191/09), un meccanismo per cui, se un cliente cambia venditore e non provvede al pagamento nei confronti del venditore uscente, quest'ultimo può ottenere dal cliente finale, tramite il venditore entrante, un indennizzo a copertura delle somme dovute (di seguito: sistema indennitario).

- 3.4 Di seguito si fornisce una breve descrizione di tali strumenti a disposizione degli esercenti la maggior tutela idonei a prevenire e/o contenere il rischio di inadempimento dei propri clienti.

### ***Deposito cauzionale e individuazione dei clienti con situazioni di morosità pregressa***

- 3.5 Con la deliberazione ARG/elt 191/09 sono stati altresì delineati ulteriori meccanismi a tutela del credito dell'esercente la maggior tutela: sono state introdotte alcune modifiche relative al livello del deposito cauzionale e alla definizione di cliente buon pagatore, prevedendo, per i clienti non appartenenti a tale categoria, una particolare disciplina in caso di rientro nel servizio di maggior tutela.
- 3.6 In particolare, il livello del deposito cauzionale è stato rivisto al rialzo, commisurandolo alla spesa di un mese di erogazione del servizio, proprio al fine di ridurre l'esposizione creditizia degli esercenti in caso di mancato pagamento.
- 3.7 Inoltre, l'articolo 7 del TIV prevede che l'esercente la maggior tutela può astenersi dall'eseguire l'erogazione della fornitura nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non provveda a saldare gli importi ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali, maggiorati di eventuali interessi di mora. La stessa norma prevede inoltre che il deposito cauzionale per i clienti risultati inadempienti in relazione a precedenti rapporti contrattuali e che vogliono tornare ad essere serviti in maggior tutela, sia fissato pari al doppio del livello previsto per la generalità dei clienti (fatto salvo l'obbligo di restituzione di tale maggiorazione al cliente che dopo un anno sia risultato in regola con tutti i pagamenti).

### ***Sospensione della fornitura***

- 3.8 La deliberazione ARG/elt 4/08 disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale, prevedendo che il venditore può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura nei confronti di un cliente disalimentabile che risulti inadempiente e che sia stato regolarmente costituito in mora.
- 3.9 La possibilità di interrompere la fornitura consente al venditore, fatti salvi tutti gli obblighi di trasparenza e comunicazione nei confronti del cliente finale, di cautelarsi da situazioni di morosità che potrebbero protrarsi nel tempo.
- 3.10 In merito si osserva che il completamento del piano di installazione dei misuratori elettronici rende possibili gli interventi di riduzione di potenza e di sospensione della fornitura da remoto, senza che sia necessario l'accesso dell'impresa distributrice presso il punto di prelievo<sup>5</sup> del cliente finale, con conseguente accorciamento dei tempi necessari alla sospensione e aumento del numero delle sospensioni andate a buon fine. Dal punto di vista dei venditori ciò comporta un vantaggio in quanto, data l'attuale struttura di mercato, in caso

---

<sup>5</sup> Sebbene i casi in cui sia necessario accedere fisicamente al punto di prelievo del cliente finale per operare la sospensione dovrebbero avere una dimensione residuale, essi rimangono comunque potenzialmente possibili.

di ritardo o di fallimento delle procedure di sospensione, si vedrebbero comunque attribuita l'energia elettrica prelevata dal cliente moroso.

3.11 La normativa in materia di sospensione della fornitura non trova tuttavia applicazione qualora il cliente inadempiente sia identificabile come cliente non disalimentabile ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 4/08; in particolare sono considerati non disalimentabili:

- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- b) i clienti finali ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica perché in condizioni di disagio fisico;
- c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

È altresì previsto che un cliente finale possa richiedere al proprio venditore di essere considerato non disalimentabile. In tal caso il venditore è tenuto a comunicare all'impresa distributrice, con la massima tempestività e comunque entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, la richiesta del cliente.

3.12 Per i clienti non disalimentabili, la normativa prevede che l'esercente la maggior tutela non possa sospendere la fornitura, restando quindi responsabile per i prelievi di energia di tale cliente inadempiente. La stessa deliberazione ARG/elt 4/08, all'articolo 19, prevede che in caso di morosità di clienti non disalimentabili serviti sul mercato libero, il venditore possa richiedere all'impresa distributrice la risoluzione dei contratti di trasporto e di dispacciamento per i punti di prelievo che fanno riferimento a tali clienti; l'impresa distributrice provvederà poi ad attivare per tali punti il servizio di maggior tutela (o di salvaguardia).

3.13 Ciò comporta che il rischio creditizio associato a tale tipologia di clienti sia più elevato per l'esercente la maggior tutela che risulta obbligato, da un lato, a fornire i clienti non disalimentabili storicamente forniti, e, dall'altro, ad acquisire clienti non disalimentabili morosi, provenienti dal mercato libero. Per queste ragioni, il rischio credito sopportato dall'esercente la maggior tutela risulta, in relazione a tali clienti, superiore a quello insito nella normale attività di vendita<sup>6</sup>.

### ***Sistema indennitario***

3.14 Lo strumento della sospensione della fornitura, descritto in precedenza, non garantisce il venditore qualora il mancato pagamento sia ascrivibile ad un cliente per il quale il contratto non è più attivo; tale situazione, peraltro, sembra essere piuttosto frequente, si veda ad esempio il fenomeno del c.d. "turismo energetico", ovvero di quei clienti che cambiano in modo opportunistico il fornitore di energia elettrica o gas<sup>7</sup>; pertanto l'Autorità ha ritenuto necessario intervenire definendo un ulteriore strumento di tutela relativo a queste situazioni di inadempimento del cliente finale che consenta al venditore di tutelarsi anche qualora il soggetto moroso non sia più contrattualizzato.

3.15 Con la deliberazione ARG/elt 191/09, l'Autorità ha delineato il meccanismo del sistema indennitario grazie al quale il venditore uscente che ha visto non saldato il debito da parte

---

<sup>6</sup> Peraltro ciò riguarda anche gli esercenti la salvaguardia per quanto concerne i clienti aventi diritto a tale servizio e classificati come non disalimentabili.

<sup>7</sup> Un'informazione sull'entità del fenomeno del "turismo energetico", almeno per il settore elettrico, può essere ricavata, tra l'altro, dai dati a disposizione dell'Autorità relativi al sistema indennitario. Nel periodo da luglio 2011 a maggio 2012, infatti, a fronte di circa 115.000 richieste di indennizzo, il numero di punti di prelievo per i quali risultano due o più differenti richieste (ovvero provenienti da differenti venditori uscenti) è stato superiore a 2000.

del cliente finale passato con un altro venditore, può richiedere, tramite quest'ultimo, il pagamento di un indennizzo pari al minimo tra il valore medio degli importi fatturati con riferimento a 2 mesi di erogazione della fornitura e il valore del credito definito ai sensi del comma 2.1 della deliberazione ARG/elt 191/09.

- 3.16 Nello specifico, il sistema indennitario prevede che, qualora si verificano determinate condizioni, il venditore uscente possa presentare richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario, il quale comunica all'impresa di distribuzione alla cui rete è connesso il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito non pagato, di applicare il corrispettivo  $C^{MOR}$  (pari al valore dell'indennizzo); inoltre l'impresa di distribuzione è tenuta a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) un importo pari a quello del corrispettivo  $C^{MOR}$  e la Cassa, successivamente, provvede ad erogare il corrispondente indennizzo al venditore uscente.
- 3.17 Bisogna ricordare, tuttavia, che la disciplina del sistema indennitario, come recentemente modificata, prevede in alcuni casi, diversi dall'ipotesi di completo adempimento della posizione debitoria del cliente finale, la possibilità di sospensione e annullamento della richiesta di indennizzo da parte del venditore entrante. In particolare ciò può avvenire qualora, nel mese in cui dovrebbe essere applicato il corrispettivo  $C^{MOR}$  dall'impresa distributrice il punto oggetto della richiesta di indennizzo sia disattivato (o sia oggetto di richiesta di disattivazione) per morosità o per recesso del cliente medesimo, finalizzato alla disattivazione del punto.
- 3.18 La richiamata previsione permette di tutelare il venditore entrante che altrimenti si troverebbe a dover fatturare l'indennizzo ad un soggetto che si è sottratto al pagamento disattivando il proprio punto di prelievo. Essa implica altresì che in tutti i casi in cui ha luogo la disattivazione del punto di prelievo, il venditore uscente non possa ottenere l'indennizzo e pertanto rimanga interamente esposto al rischio di mancato incasso.
- 3.19 Quanto descritto in tema di sistema indennitario si applica sia ai venditori del mercato libero, sia agli esercenti la maggior tutela.

#### **4. Remunerazione dell'attività di commercializzazione**

- 4.1 La remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela è disciplinata dall'articolo 15 del TIV in base al quale a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- a) la componente RCV, nel caso in cui l'esercente la maggior tutela sia un soggetto societariamente separato dall'impresa distributrice territorialmente competente;
  - b) la componente RCVi, nel caso in cui l'esercente la maggior tutela coincida con l'impresa distributrice.
- 4.2 I valori di tali componenti sono fissati, rispettivamente, nelle tabelle 4 e 5 del TIV. La componente RCVi ha un valore unitario inferiore rispetto alla componente RCV per tener conto delle economie derivanti dallo svolgimento in forma integrata delle attività di commercializzazione del trasporto e della vendita.
- 4.3 Tali componenti sono state definite per la prima volta con la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 349/07. In linea generale, esse sono state dimensionate al fine di garantire la copertura dei costi operativi degli esercenti e una congrua remunerazione del capitale investito relativo all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio. Per quanto attiene al riconoscimento dei costi connessi al fenomeno della morosità, nell'ambito dei costi operativi si è proceduto a riconoscere la voce di costo relativa alla svalutazione crediti quantificando il livello di tale riconoscimento come una percentuale rispetto al fatturato.
- 4.4 La percentuale inizialmente riconosciuta era stata fissata pari a 0,4% in linea con gli standard internazionali allora rilevati e teneva conto, da un lato, della disciplina relativa alla morosità, in quel momento ancora incompleta, e dall'altro, del fatto che i crediti svalutati

riguardavano un mercato ancora in corso di liberalizzazione in cui, quindi, il tasso di switching era molto basso e molti clienti continuavano a essere serviti dal venditore storico.

4.5 Per quanto concerne la determinazione della remunerazione del capitale investito, il tasso di remunerazione è stato fissato secondo la metodologia del *WACC (Weighted Average Cost of Capital)* e ha tenuto conto del separato riconoscimento del rischio connesso alla morosità, avvenuto secondo quanto indicato al precedente punto 4.4. In merito, tenendo tra l'altro in considerazione che al momento non erano disponibili elementi certi per la quantificazione del livello da riconoscere, la definizione del coefficiente  $\beta$ , rappresentativo della rischiosità dell'attività, ha scontato il fatto che il maggiore rischio connesso all'attività di vendita, il rischio credito, ha avuto luogo nell'ambito della definizione dei costi operativi.

4.6 Successivamente l'Autorità è intervenuta adeguando il valore delle componenti RCV e RCV<sub>i</sub> anche per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno della morosità, oltre che delle dinamiche del mercato in termini di entrata e di uscita dei clienti dal servizio. In particolare, un primo passo nell'analisi del fenomeno ha avuto luogo tra il 2008 e il 2009 attraverso specifiche raccolte dati presso gli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni mirate ad approfondire:

- a) la dimensione del fenomeno, anche in relazione a diverse sottotipologie di clienti finali e a diversi intervalli temporali;
- b) il trattamento contabile dei crediti;
- c) le procedure di recupero credito, anche in relazione a diverse sottotipologie di clienti finali.

4.7 In esito a tale richiesta dati era emersa una sostanziale difficoltà da parte degli esercenti a fornire indicazioni di dettaglio relative al fenomeno della morosità che permettesse di distinguere sottotipologie di clienti finali, tuttavia da tali dati si era comunque potuto evidenziare un aumento nel tempo del fenomeno stesso. A valle di tale indagine, con la deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 si era proceduto quindi ad adeguare al rialzo il riconoscimento dei crediti svalutati ad un livello tale da tenere conto dell'incremento del fenomeno e, al contempo, da mantenere un incentivo in capo all'esercente la maggior tutela, affinché il medesimo procedesse a una gestione efficiente del credito, utilizzando gli strumenti a sua disposizione.

4.8 Successivamente le componenti RCV e RCV<sub>i</sub> sono state aggiornate con le deliberazioni 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10 e 29 dicembre 2001 ARG/elt 205/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/11). In particolare, con tale ultimo intervento, sono state definite le componenti indicate nella successiva tabella entrate in vigore a partire dall'1 gennaio 2012 e che sottendono una percentuale di riconoscimento degli oneri per morosità rispetto al fatturato pari a 0,75%, in linea con i valori storici a disposizione:

**Tabella 1**

	<i>Centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>		<i>Centesimi di euro/kWh</i>
	Clienti domestici BT	Altri usi BT	Illuminazione pubblica BT
RCV	2061,23	3477,92	0,076
RCV <sub>i</sub>	1648,98	2782,34	0,061

## **5. Elementi che incidono sul fenomeno della morosità e orientamenti in merito al contenimento e al riconoscimento dei conseguenti oneri**

5.1 Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente l'Autorità, l'incidenza del fenomeno della morosità in alcuni casi è connessa a fattori indipendenti dal comportamento degli esercenti la maggior tutela in tema di gestione degli incassi. In particolare si rileva una diversa incidenza del fenomeno in relazione alla differenziazione geografica della clientela e potrebbero inoltre sussistere differenze legate alle tipologie di clienti finali serviti, ad esempio in relazione alla tipologia dei clienti finali o alla natura, disalimentabile o meno, della clientela. Per un dettaglio puntuale di tali differenze e dell'incidenza sul fenomeno

della morosità l’Autorità farà appositi approfondimenti attraverso raccolte dati presso gli operatori.

5.2 Relativamente al fattore geografico, i dati in possesso dell’Autorità evidenziano, come già segnalato in più occasioni, una differenziazione territoriale dell’incidenza del fenomeno connesso alla morosità dei clienti finali.

5.3 In particolare alcune zone del Paese sono caratterizzate da un tasso di morosità più elevato della media nazionale, con la conseguenza che gli esercenti la maggior tutela che operano in tali zone sono maggiormente penalizzati in termini di rischio creditizio, rispetto ad altri soggetti che operano in zone caratterizzate da un minore tasso di inadempimento dei clienti finali, in quanto la remunerazione è attualmente definita su base nazionale.

- Q1. Si condividono i fattori che, sebbene non del tutto controllabili da parte degli esercenti la maggior tutela, hanno impatto sul rischio dai medesimi sopportato? Se no per quale motivo?
- Q2. Si ritiene vi siano fattori ulteriori da prendere in considerazione? Se sì, indicare quali fattori e il loro impatto in termini di rischio.

5.4 È bene precisare che, indipendentemente dal meccanismo di riconoscimento che verrà definito in esito al procedimento in corso, ai fini del contenimento del livello di rischio connesso all’attività di vendita sono rilevanti le politiche di gestione del credito (sia preventive che successive ad una situazione di sofferenza) che gli esercenti la maggior tutela mettono in pratica; il meccanismo di riconoscimento dovrà quindi essere definito in modo da mantenere un incentivo in capo agli esercenti la maggior tutela affinché adottino comportamenti volti ad una gestione efficiente del credito.

5.5 Ciascun esercente la maggior tutela dovrebbe infatti sviluppare un efficiente processo di contenimento del rischio creditizio e di gestione del credito, caratterizzato da un’attività di controllo sia preventivo, che successivo. Rientrano in tale ambito le attività relative al riscontro tempestivo dei pagamenti, l’invio tempestivo dei solleciti di pagamento in caso di scadenza della fattura e di messa in mora del cliente inadempiente, nonché tutte le attività necessarie per l’eventuale sospensione della fornitura.

5.6 Accanto alle attività sopra descritte, le cui modalità e tempistiche sono in parte definite dalla regolazione di settore, resta nella libertà degli esercenti la scelta delle attività di gestione dei crediti in sofferenza, quali, ad esempio, recupero stragiudiziale e/o giudiziale del credito, cessione e svalutazione dei crediti o altre modalità.

5.7 In particolare, le modalità di gestione dei crediti possono prevedere anche la cessione dei crediti vantati verso i propri clienti ad un soggetto, che diventa controparte del credito, mantenendo comunque in capo al soggetto cedente la responsabilità delle attività di riscossione per conto del cessionario.

***Orientamenti in merito al contenimento e al riconoscimento degli oneri per morosità***

5.8 L’Autorità, anche alla luce di quanto illustrato ai punti precedenti, intende rivedere le modalità relative al contenimento e al riconoscimento degli oneri connessi alla morosità.

5.9 In linea di principio, qualsiasi tipo di intervento si voglia attuare deve rispondere a due criteri:

- a) devono essere considerati gli strumenti a disposizione dell’esercente la maggior tutela per la gestione del rischio creditizio, garantendo quindi che l’esercente conduca una gestione efficiente dei crediti e delle situazioni di morosità dei clienti finali;
- b) occorre considerare che l’esercente la maggior tutela è soggetto obbligato ai sensi di legge all’erogazione del servizio.

5.10 In parallelo al presente documento per la consultazione, l’Autorità procederà ad apposite richieste dati presso gli operatori in esito alle quali provvederà, quindi, ad integrare le proposte del presente documento di consultazione mediante un ulteriore documento recante le informazioni quantitative sul fenomeno della morosità, sulla sua differenziazione geografica e per classi di clienti, nonché le ipotesi di quantificazione delle proposte di

seguito descritte in tema di contenimento del rischio credito e di riconoscimento degli oneri connessi.

- 5.11 In tema di contenimento del rischio credito dell'esercente la maggior tutela, l'Autorità intende valutare l'opportunità di rivedere il livello del deposito cauzionale richiesto ai clienti finali, attualmente dimensionato per coprire la spesa relativa a un mese di fornitura.
- 5.12 Giova qui ricordare che il deposito cauzionale può essere richiesto ai clienti finali da parte degli esercenti la maggior tutela con la finalità di garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura; tale somma, in caso di regolazione puntuale dei pagamenti, verrà poi restituita, aumentata del tasso di interesse legale, al termine del rapporto contrattuale. È altresì attualmente previsto che nei casi in cui il cliente finale domestico opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti il deposito cauzionale non può essere richiesto.
- 5.13 Al fine di rivedere il livello del deposito è opportuno procedere a un'analisi delle tempistiche relative allo scoperto cui un esercente la maggior tutela va incontro nell'ambito della proprio attività, tenuto conto dei tempi di fatturazione e incasso oggi vigenti: in tal modo è possibile determinare l'entità del rischio credito in capo all'esercente la maggior tutela.
- 5.14 Una tale analisi era già stata condotta nel DCO 36/10 relativo alla disciplina in materia di funzionamento del sistema indennitario e teneva conto delle tempistiche:
- a) previste per il pagamento delle bollette;
  - b) relative alla verifica del buon esito dei pagamenti mediante la riconciliazione dei sistemi bancari/postali e aziendali;
  - c) relative al sollecito e alla messa in mora del cliente;
  - d) necessarie alla riduzione della potenza e alla sospensione della fornitura.
- 5.15 In esito alla citata analisi le tempistiche relative allo scoperto, qui confermate, erano state individuate pari a circa 4 mesi per i clienti con ciclo di fatturazione bimestrale e pari a circa 3 mesi per i clienti con ciclo di fatturazione mensile<sup>8</sup>.
- 5.16 I valori di scoperto erano stati stimati, da un lato, ipotizzando un'efficiente gestione creditizia tale per cui l'esercente la maggior tutela mette in moto prontamente tutti gli strumenti di tutela del credito a sua disposizione, inclusa la sospensione della fornitura, e dall'altro tenendo conto, come detto al punto 5.6, del fatto che, mentre le tempistiche di talune attività sono espressamente normate dalla regolazione vigente, altre dipendono dalle scelte e dall'organizzazione di ciascun esercente la maggior tutela e pertanto non sono uniformi.
- 5.17 Peraltro, in risposta al DCO 36/10 era emerso come la maggior parte dei clienti non domestici in maggior tutela fosse ancora fatturata con cadenza bimestrale. Alla luce pertanto di uno scoperto valutabile per la maggior parte dei clienti in 4 mesi, la tutela del credito dell'esercente la maggior tutela risulta pari – per i clienti disalimentabili - a 3 mesi, in ragione della copertura derivante dal deposito cauzionale (1 mese di fornitura) e dalla possibilità di recuperare il credito qualora il cliente moroso scelga un nuovo venditore, mediante il ricorso al sistema indennitario (2 mesi di fornitura).
- 5.18 In merito, come già indicato al punto 3.18, la copertura relativa al sistema indennitario può venire meno in caso di disattivazione del punto di prelievo (compreso il caso del cambio della titolarità del punto di prelievo): in tale ipotesi pertanto il venditore avrebbe a disposizione la copertura derivante dal solo deposito cauzionale, ove previsto, rimanendo scoperto per l'ammontare del credito eccedente il valore di detto deposito.
- 5.19 In virtù di quanto sopra esposto, l'Autorità intende proporre di adeguare il deposito cauzionale, valutando, oltre agli elementi descritti, la possibilità di differenziare ulteriormente rispetto a quanto già oggi previsto il livello del deposito tra i diversi clienti

---

<sup>8</sup> Per l'analisi puntuale delle tempistiche dello scoperto si rimanda al DCO 36/10.

finali. Tale revisione peraltro non riguarderebbe i clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08. Per questi clienti sarebbero quindi mantenuti i livelli attualmente definiti al comma 12.2 del TIV (5,2 € per ciascun kW di potenza contrattualmente impegnata).

- 5.20 Inoltre, le proposte di revisione del deposito cauzionale terranno conto del rischio creditizio sotteso alle diverse modalità di pagamento e saranno quindi coordinate rispetto agli strumenti oggi previsti della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti.
- 5.21 L'Autorità intende altresì valutare opportune forme di rateizzazione dell'eventuale adeguamento del deposito cauzionale rispetto a quanto già attualmente versato dai clienti finali.
- 5.22 In continuità con quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, il deposito cauzionale sarà restituito al momento della cessazione del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.
- 5.23 Infine, sebbene l'intervento proposto riguardi i clienti del servizio di maggior tutela, esso potrebbe avere conseguenze anche per i clienti del mercato libero nei casi in cui il contratto da essi sottoscritto preveda il versamento di un deposito collegato al livello definito dall'Autorità per il servizio di maggior tutela.

Q3. Si ritiene vi siano ulteriori elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'analisi delle tempistiche relative allo scoperto?

Q4. Al fine di contenere il rischio in capo all'esercente la maggior tutela si concorda con la proposta di revisione del deposito cauzionale, eventualmente differenziato tra i clienti finali? Se sì, che tipo di differenziazione, ulteriore rispetto a quanto già oggi previsto, si propone?

- 5.24 Tenuto conto di quanto proposto in termini di contenimento del rischio creditizio sopportato dall'esercente la maggior tutela attraverso l'adeguamento del deposito cauzionale, l'Autorità intende altresì rivedere le modalità di riconoscimento degli oneri connessi alla morosità e al contempo istituire forme di differenziazione di tale riconoscimento che possano tenere conto delle differenze esistenti tra diversi esercenti la maggior tutela.
- 5.25 Come sopra ricordato, attualmente il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità avviene con riferimento alla voce svalutazione crediti ed è definito come percentuale standard rispetto al fatturato.
- 5.26 In merito l'Autorità intende valutare modalità alternative di riconoscimento attraverso l'utilizzo di una metodologia differente basata sulle informazioni desumibili dal tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale (di seguito: *unpaid ratio*). In particolare il periodo temporale dovrebbe essere dimensionato in considerazione del tempo all'interno del quale l'esercente la maggior tutela mette in atto le attività relative al recupero del credito e superato il quale i crediti presentano una stabilizzazione della probabilità di recupero intorno a livelli sufficientemente bassi.
- 5.27 Un tale approccio renderebbe, tra l'altro, maggiormente confrontabili le situazioni di morosità dei diversi esercenti la maggior tutela.
- 5.28 Al fine di valutare la possibilità e le modalità di adozione di un simile approccio, l'Autorità intende procedere con apposite raccolte dati presso un campione significativo di esercenti la maggior tutela, atte a individuare quale sia a oggi il livello *unpaid ratio*. In particolare, esso sarà determinato come percentuale rispetto al fatturato del mancato incasso delle fatture emesse in un certo periodo  $t$  una volta trascorso un periodo di tempo pari a 24 mesi, superati i quali si ritiene che i crediti residui presentino una probabilità di recupero bassa e stabile.

Q5. Si condivide la proposta di adottare la nozione di *unpaid ratio* al fine di determinare il livello degli oneri connessi alla morosità, in luogo dell'odierno riferimento alla voce di bilancio relativa alla svalutazione crediti? Giustificare la risposta.

- Q6. Si ritiene che un periodo di tempo pari a 24 mesi per il calcolo dell'*unpaid ratio* sia ragionevole in termini di stabilizzazione della probabilità di recupero dei crediti?
- Q7. Si ritiene che trascorso un periodo di 24 mesi gli importi non ancora incassati siano da considerare ormai non più recuperabili?

- 5.29 Relativamente all'istituzione di forme di differenziazione del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità che permettano di tenere conto delle differenze esistenti tra diversi esercenti la maggior tutela, già nell'ambito dell'adeguamento delle componenti RCV e RCVi operato con la deliberazione ARG/elt 205/11 è emerso un generale aumento del fenomeno della morosità, sebbene con caratteristiche diverse dal punto di vista territoriale e della tipologia di clienti finali serviti.
- 5.30 In merito, l'Autorità intende approfondire la natura e l'entità di tali differenze, anche attraverso la richiesta dati che si intende effettuare (si veda il punto 5.28), al fine di pervenire a livelli di riconoscimento differenti a livello territoriale (ad esempio per regioni/gruppi di regioni) e per cliente finale.
- 5.31 In esito all'analisi dell'*unpaid ratio* l'Autorità pertanto definirà la percentuale rispetto al fatturato relativa al riconoscimento degli oneri connessi alla morosità differenziata secondo quanto sopra illustrato. Inoltre, in ragione di un più puntuale riconoscimento dei costi connessi alla morosità attraverso la differenziazione proposta, l'Autorità intende altresì rivedere il livello del tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito. In particolare, la definizione di tale tasso avverrà, come già oggi, secondo la metodologia del WACC, ma il coefficiente  $\beta$  sarà adeguato per tenere conto del diminuito rischio connesso all'attività di commercializzazione.
- 5.32 Infine, il livello del capitale investito netto considerato ai fini del riconoscimento sarebbe ulteriormente ridotto per tenere conto della minore necessità di indebitamento conseguente la maggiore disponibilità di cassa derivante dall'eventuale revisione del livello del deposito cauzionale proposta.

- Q8. Si condivide la proposta di differenziare il riconoscimento dei costi connessi alla morosità a livello territoriale?
- Q9. Quale si ritiene debba essere il livello territoriale da considerare ai fini di tale differenziazione?
- Q10. Si condivide la proposta di differenziare il riconoscimento dei costi connessi alla morosità in base ai clienti serviti? Se sì, che tipo di differenziazione si propone?

- 5.33 Dal punto di vista operativo, saranno definite delle componenti RCV e RCVi differenziate:
- a) a livello territoriale, secondo un dettaglio ritenuto congruo a rappresentare le differenze all'interno del Paese;
  - b) eventualmente in base ai clienti serviti.
- 5.34 A differenza delle componenti RCV e RCVi, che saranno differenziate secondo quanto sopra illustrato, la componente DISP<sub>BT</sub>, al fine di mantenere l'unicità del prezzo applicato ai clienti finali in maggior tutela e per ragioni di semplicità rispetto al mercato libero, continuerà ad essere unica a livello nazionale (mantenendo, come già avviene oggi, la sola differenziazione in base alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere a), b) e c) del TIV).
- 5.35 In merito alle modalità di riconoscimento dei costi di commercializzazione, attualmente l'articolo 15 del TIV prevede che, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla Cassa o riceve, se negativo, dalla Cassa, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente DISP<sub>BT</sub>;
  - b) l'ammontare della componente RCV o RCVi.
- 5.36 In esito alle componenti definite secondo quanto indicato al punto 5.33 ciascun esercente la maggior tutela procederebbe a regolare con la Cassa le partite indicate al punto 5.35 in base

all'ambito territoriale in cui il medesimo opera ed eventualmente in base ai clienti effettivamente serviti.

Q11. Si condividono le modalità operative per il riconoscimento dei costi di commercializzazione?

Q12. Si rilevano delle criticità in merito? Motivare la risposta.

5.37 In merito ai meccanismi di aggiornamento del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità, anche al fine di garantire che l'esercente provveda a una gestione efficiente dei crediti e delle situazioni di morosità dei clienti finali<sup>9</sup>, l'Autorità intende fissare il livello di tale riconoscimento secondo quanto sopra illustrato a partire dai valori storici *dell'unpaid ratio* a disposizione, mantenendo tale livello fisso per un periodo pluriennale, ad esempio di due anni, e procedendo al suo successivo aggiornamento in funzione delle informazioni disponibili circa l'evoluzione del fenomeno della morosità.

Q13. Si condividono i meccanismi di aggiornamento del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità proposti?

Q14. Si condivide il periodo pluriennale proposto?

---

<sup>9</sup> Si vedano al riguardo i punti 5.5 e seguenti.